

ASSOCIAZIONE LA STRADA ODV

STATUTO

modificato dall'Assemblea dei Soci in data 09 dicembre 2022

Premessa

L'Associazione "LA STRADA" è stata costituita nel 1989 per fini di solidarietà, come espressione dell'impegno civile e democratico dei volontari sardi a favore di persone svantaggiate e per il progresso sociale e morale dell'intera comunità. Essa ha in seguito adeguato il suo statuto a quanto previsto dalla L. 266/1991 in materia di organizzazioni di volontariato e, come tale, è ancora oggi iscritta al n. 145 del Registro Generale del Volontariato in essere presso la Regione Autonoma della Sardegna. L'Associazione prosegue la sua esperienza di volontariato, senza soluzione di continuità, adeguando il suo statuto alle nuove norme recate dal D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore.

Art. 1 - Costituzione e Denominazione dell'Associazione

1.1 - L'Associazione LA STRADA, indicata in premessa, con il presente statuto si conforma al D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito C.T.S.); essa è un'Associazione non riconosciuta avente la denominazione "ASSOCIAZIONE LA STRADA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in breve, "ASSOCIAZIONE LA STRADA ODV".

1.2 - L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o dell'acronimo "ODV" è condizionato alla iscrizione e permanenza dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Sede dell'Associazione

2.1 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

2.2 - Il Consiglio Direttivo può istituire con propria deliberazione sedi operative e uffici in Italia e all'estero.

Art. 3 - Natura dell'Associazione

3.1 - L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, informata ai principi dettati dalla Costituzione.

3.2 - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed opera nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

4.1 - L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Finalità dell'Associazione

5.1 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

5.2 - L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) operare nel campo dell'emarginazione sociale ed in particolare del disagio e della devianza minorile, svolgendo un'azione concreta a favore delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà e assumendo come stile la solidarietà, la condivisione ed il volontariato;
- b) operare a favore del volontariato sostenendolo e favorendone la crescita organizzativa, culturale e sociale e promuovendo con idonee iniziative la cultura della solidarietà;
- c) diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà nel mondo giovanile e non, ampliare la conoscenza della cultura del volontariato e della solidarietà attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso la metodologia dell'educazione permanente;
- d) operare a favore dei diritti civili dei cittadini, specialmente di quelli più deboli e indifesi, promuovendo giustizia, legalità e solidarietà;
- e) operare a favore della sostenibilità ambientale e per la cura e salvaguardia della casa comune.

Art. 6 - Attività dell'Associazione

6.1 - Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6.2 - A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le finalità si concretizzeranno come segue:

a - Settore Sociale

Nel perseguire le finalità di cui al punto a) del precedente articolo l'Associazione promuove o può avvalersi di iniziative miranti a realizzare condizioni umane e ambientali che possono favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa di persone devianti, disadattate ed emarginate.

Può altresì:

- 1) promuovere, sostenere e se necessario gestire comunità residenziali, centri di prima accoglienza, centri diurni, assistenza domiciliare, centri di formazione professionale, centri di assistenza e consulenza alle famiglie, centri di formazione per operatori volontari e non, centro di documentazione e studi sulle devianze, sul disadattamento e sull'emarginazione;
- 2) svolgere azione di stimolo e di collaborazione nei confronti di Istituzioni ed Enti Pubblici per prevenire e superare situazioni di povertà, di disagio e di emarginazione;
- 3) Sensibilizzare ed informare la pubblica opinione sui problemi dell'emarginazione sociale;
- 4) programmare e realizzare attività e servizi per la formazione anche permanente dei volontari impegnati.

Nel perseguire le finalità di cui al punto b) del precedente articolo l'Associazione promuove iniziative miranti a favorire la promozione, la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato.

Può altresì:

- 1) promuovere, sostenere e se necessario gestire centri di formazione per operatori volontari e non, centri di documentazione e studi sulla solidarietà e sul volontariato, centri di servizio per il volontariato.
- 2) svolgere azione di stimolo e di collaborazione nei confronti di Istituzioni ed Enti Pubblici per sostenere, sviluppare e potenziare le strutture organizzative e la rete di collegamento tra le organizzazioni di volontariato e tra volontari;
- 3) promuovere la cultura della solidarietà tra le giovani generazioni;
- 4) realizzare studi, ricerche, documentazione sulle attività del volontariato;
- 5) S) promuovere iniziative con organizzazioni di volontariato locali, nazionali e internazionali operanti in Regione, in Italia, in Europa e in altri continenti partecipando ai coordinamenti di settore;
- 6) programmare e realizzare attività e servizi per la formazione anche permanente dei volontari impegnati;

7) promuovere una maggiore conoscenza delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore da parte dei cittadini, svolgendo un servizio di formazione-informazione.

b - Settore Cultura

Nel perseguire le finalità di cui al punto c) del precedente articolo l'Associazione promuove iniziative miranti a favorire e ampliare la conoscenza e la diffusione della cultura del volontariato e della solidarietà in particolare nel mondo giovanile.

Può altresì:

- 1) organizzare e promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti;
- 2) organizzare promuovere e gestire attività di formazione: corsi di promozione del volontariato, aggiornamenti teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, genitori, corsi di perfezionamento in tematiche legate al campo del volontariato, della solidarietà, della legalità e dell'economia sociale;
- 3) promuovere attività editoriali: pubblicazione di un periodico di collegamento tra i volontari della Sardegna, pubblicazione di libri, di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e ricerche;
- 4) collegamenti con centri studi e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

c - Settore Diritti Civili

Nel perseguire le finalità di cui al punto d) del precedente articolo l'Associazione promuove iniziative miranti a favorire la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini in quanto utenti dei pubblici servizi e la promozione e la tutela dei valori di giustizia, legalità, solidarietà.

Può altresì:

- 1) promuovere, sostenere e se necessario gestire centri di formazione per operatori volontari e non, centri di documentazione e studi sulla giustizia e sulla legalità;
- 2) svolgere azione di stimolo e di collaborazione nei confronti di Istituzioni ed Enti Pubblici per sostenere, sviluppare e potenziare le strutture organizzative e la rete di collegamento tra le organizzazioni di settore e per garantire effettiva parità di diritti a tutti i cittadini;
- 3) promuovere la cultura dei diritti, della giustizia, della legalità e della solidarietà tra le giovani generazioni;

- 4) realizzare studi, ricerche, documentazione sulle attività di educazione alla legalità e alla democrazia;
- 5) promuovere iniziative con organizzazioni locali, nazionali e internazionali del terzo settore operanti in Regione, in Italia, in Europa e in altri continenti partecipando alle attività e ai coordinamenti di settore;
- 6) programmare e realizzare attività e servizi per la formazione anche permanente dei volontari impegnati;
- 7) promuovere informazione-formazione sui temi della giustizia, della pace, della legalità, della democrazia, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 7 - I Soci

7.1 - Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del C.T.S.

7.2 - Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore, gli enti senza scopo di lucro privati e gli enti pubblici che condividano le finalità della stessa.

7.3 - I soci, ancorché distinti in categorie deliberate dall'Assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

7.4 - L'Assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

8.1 - I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'Associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

8.2 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'Associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale, se deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'Associazione.

8.3 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 9 - Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci

9.1 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

9.2 - Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci al recapito da questi formalmente comunicato all'Associazione e risultante dai libri e registri sociali.

9.3 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, C.T.S. tra ODV e altri ETS o enti senza scopo di lucro.

9.4 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

9.5 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

9.6 - La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione; b) recesso; c) decadenza; d) esclusione.

9.7 - La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso dalla persona fisica estinguono il rapporto sociale.

9.8 - Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

9.9 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. I soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

9.10 - L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'Associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi tra i soci.

9.11 - Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'Assemblea.

9.12 - I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 10 - Gratuità dei servizi prestati dagli aderenti

10.1 - L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

10.2 - Il Socio volontario svolge la propria attività verso l'Associazione e verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

10.3 - La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

10.4 - Al Socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

10.5 - L'Associazione può inoltre avvalersi dell'attività di volontariato prestata da persone non associate, anche in via occasionale.

Art. 11 - Il Patrimonio dell'Associazione

11.1 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017.

Art. 12 - Bilancio

12.1 - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

12.2 - Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 13 - Bilancio sociale

13.1 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

14.1 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15 - Organi dell'Associazione

15.1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'Assemblea dei soci o se obbligatorio per legge.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

16.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

16.2 - L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

16.3 - L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

16.4 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

16.5 - L'Assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

16.6 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

16.7 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

16.8 - L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

16.9 - Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

16.10 - Sia per l'Assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

16.11 - Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'Associazione.

16.12 - le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano; l'elezione delle cariche sociali avverrà, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, con schede segrete.

16.13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa Assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

16.14 - le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

16.15 - L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, preferibilmente nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, nel caso vi siano presenti più soci, sia predisposto il foglio delle presenze.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

17.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

17.2 - Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

17.3 - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere-Economo.

17.4 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentrano i primi dei non eletti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: la loro nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'Assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Comitato Direttivo.

17.5 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 6 (sei) volte l'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione deve avvenire con lettera, telegramma, messaggio di posta elettronica o sms con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

17.6 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

17.7 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del C.T.S.;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

17.8 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

17.9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri incaricati.

17.10 - Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

17.11 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

18.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

18.2 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

18.3 - Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

18.4 - In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art. 19 - Organo di Controllo

19.1 - L'Assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del C.T.S., in forma monocratica o collegiale; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

19.2 - L'Organo di Controllo in forma collegiale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'Assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

19.3 - L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del C.T.S. e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

19.4 - I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive dell'Organo di Controllo decadono dall'ufficio.

19.5 - Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

20.1 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del C.T.S. l'Assemblea ordinaria nomina l'incaricato della revisione legale dei conti o può affidare tale incarico all'Organo di Controllo: in tale caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Convenzioni

21.1 - Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

21.2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 - Personale retribuito

22.1 - L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

23.1 - L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

23.2 - L'Associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del C.T.S.

Art. 24 - Responsabilità della Associazione

24.1 - L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 25 - Libri sociali

25.1 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

25.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

25.3 - I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo; l'Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Art. 26 - Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel solo caso che non siano soci dell'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche richieste dal C.T.S.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

27.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

27.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dall'Assemblea.

Art. 28 - Clausola compromissoria

28.1 - Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole

compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

28.2 - L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data della richiesta formulata per iscritto da una parte all'altra) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

28.3 - Il lodo dovrà essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Cagliari.

28.4 - Sia l'Associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale e a rispettarla come tale, ai sensi dell'articolo 1372 del Codice Civile.

28.5 - L'adesione alla presente clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della domanda di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Art. 29 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del C.T.S., del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia di volontariato.